

7.

ALTRI USI

Cap. 1. Prestazioni varie d'opera e di servizi

a) USI ALBERGHIERI

Art. 1 – Pasti non consumati nel periodo di pensione completa o di mezza pensione

Quando il cliente gode per un periodo più o meno lungo della "pensione completa", o della "mezza pensione", l'albergatore è tenuto a fornire al cliente, in luogo del pasto non consumato in albergo, un cestino contenente quanto necessario a un pasto, sempre che il cliente richieda della prestazione alternativa, entro la sera precedente il giorno della consumazione del pasto. I pasti non consumati in albergo danno comunque diritto ad un rimborso purché sia dato avviso entro le ore 9.

Art. 2 – Termine di rilascio delle stanze

Il rilascio della stanza, da parte del cliente, deve avvenire entro le ore 12 del giorno della partenza; nel caso di località di villeggiatura, tale rilascio deve avvenire entro le ore 10 di detto giorno.

Il mancato rispetto del termine dà diritto all'albergatore del prezzo della stanza.

Art. 3 – Validità della prenotazione

La prenotazione è valida solo se confermata dall'albergatore, cui è stata data la facoltà di accettare l'impegno dietro versamento di caparra.

Art. 4 – Prenotazione

Il cliente che prenota camere si impegna ad occuparle alla data convenuta e comunque a pagarle da tale data.

La prenotazione con caparra è valida fin alle ore 10 del giorno successivo a quello stabilito. La prenotazione non garantita da caparra è valida fino alle ore 18 del giorno stabilito salvo avviso di arrivo ad ora successiva.

Con la prenotazione si intende assicurare al cliente il vitto e l'alloggio nell'albergo presso il quale la prenotazione avviene. Particolari trattamenti dovranno essere specificati dal cliente e accettati dall'albergatore.

Art. 5 – Pensione completa e mezza pensione

Con il termine "pensione completa" si intende l'alloggio e la somministrazione della prima colazione, della seconda colazione (pranzo) e del pranzo serale (cena). Con il termine "mezza pensione" si intende l'alloggio e la somministrazione della prima colazione e di un pasto. Le bevande sono escluse.

Il cliente, salvo diverso accordo con l'albergatore, non può consumare ai pasti bevande diverse da quelle somministrate dall'albergatore medesimo. Il cliente non può consumare ai pasti bevande proprie e comunque diverse da quelle somministrate dall'albergatore, salvo diverso accordo con lo stesso. In tal caso l'albergatore può addebitare il costo del servizio.

Art. 6 – Orario pasti

I clienti hanno l'obbligo di rispettare gli orari dei pasti secondo quanto stabilito dalla Direzione dell'albergo che ha la facoltà di non somministrare pasti fuori orario.

Art. 7 – Partenze anticipate

Il cliente che receda in anticipo dalla permanenza pattuita in albergo dovrà pagare all'albergatore la tariffa della camera (al netto dei pasti non consumati) per tutto il periodo precisato nella prenotazione.

Art. 8 – Ritardata occupazione della camera

La ritardata occupazione della camera non dà diritto al cliente di protrarre la permanenza oltre il giorno stabilito.

Art. 9 – Divieto di utilizzo di apparecchi produttori di calore

È fatto divieto al cliente di usare in camera fornelli per prepararsi cibo o bevande, ferri da stiro e ogni altro apparecchio elettrico o produttore di calore tranne gli apparecchi di ordinaria *toilette*.

Art. 10 – Animali

È vietato portare animali in albergo, salvo autorizzazione dell'albergatore e purché non arrechino molestia agli altri clienti. L'animale ammesso potrà avvalersi della sola camera del cliente con proibizione di circolare o sostare nelle sale dei locali comuni e nella sala da pranzo. Per l'ammissione di animali nelle camere dei clienti il proprietario dell'albergo può richiedere un'indennità. Restano a carico dei clienti i danni o deterioramenti che derivassero dalla presenza di animali in albergo.

b) USI NELLE AGENZIE DI VIAGGIO

Art. 1 – Servizi di agenzia

L'agenzia di viaggi si riserva di richiedere al cliente un corrispettivo per l'effettuazione dei servizi di prenotazione aerea, prenotazione traghetti, prenotazione viaggi, vacanze, soggiorni da catalogo, prenotazione alberghiera, visti per passaporti, tassa consolare ed eventuali spese di corriere.

Tale corrispettivo deve essere versato indipendentemente dall'esito del servizio.

In caso di richiesta di annullamento delle prenotazioni effettuate dall'agenzia, il cliente, oltre alle penali previste dal contratto dovrà corrispondere anche il relativo contributo spese.

Cap. 2. Usi marittimi

a) SBARCO E IMBARCO DELLE MERCI

Non è stata segnalata o rilevata l'esistenza di usi.

b) STALLIE E CONTROSTALLIE

Non è stata segnalata o rilevata l'esistenza di usi.

c) PORTI DI ORMEGGIO

Non è stata segnalata o rilevata l'esistenza di usi.

d) CALI

Non è stata segnalata o rilevata l'esistenza di usi.

e) NOLI

Non è stata segnalata o rilevata l'esistenza di usi.

f) CLAUSOLE SPECIALI

Non è stata segnalata o rilevata l'esistenza di usi.

Cap. 3. Usi nei trasporti terrestri

Art. 1 – Assicurazione

Lo spedizioniere e il vettore non sono tenuti ad assicurare le merci loro affidate senza esplicito ordine dell'interessato, ferma restando la responsabilità ex-art. 1693 c.c.

Art. 2 – Bollettino di consegna

Il bollettino di consegna o altro documento equipollente, ossia quel documento che accompagna la merce, purché presentato assieme alla merce, vale anche quale documento di trasporto oltre che di ricevuta liberatoria, quando sia stato sottoscritto dal destinatario o dal suo rappresentante, senza riserve.

Art. 3 – Carico e scarico carichi completi

Il carico e lo scarico delle merci dai veicoli con "carico completo" è di spettanza del mittente e rispettivamente del destinatario.

Art. 4 – Consegna della merce con autoveicolo

La consegna della merce con autoveicolo da parte del vettore, si intende effettuata per i carichi completi a bordo dell'autoveicolo e per il collettame a pianoterra del locale del destinatario, sempreché agevolmente accessibile al vettore.

Art. 5 – Imballaggio

L'imballaggio delle merci è di spettanza del mittente.

L'imballaggio deve essere confezionato in relazione alla natura delle merci, in modo da garantirne il trasporto senza danno.

Art. 6 – Offerta per "carico completo"

La richiesta, anche verbale, di un automezzo per "carico completo" si inten-

de ragguagliata alla portata del veicolo, anche se questa non sia stata completamente utilizzata.

Art. 7 – Riserve alla consegna

Per i trasporti con autoveicoli le eventuali riserve sulle merci consegnate vengono annotate sul bollettino di consegna o sulla lettera di vettura emessa dal vettore, nel momento del ricevimento.

Art. 8 – Assegno

Per assegno si intende quell'importo che il destinatario deve corrispondere al vettore prima del ritiro delle merci, senza pregiudizio tuttavia delle riserve che il destinatario possa sollevare in occasione del ritiro della merce stessa. Quando l'assegno è limitato al prezzo o al valore della merce (escluso il trasporto), si usa dire "franco contro".

Art. 9 – Carico completo

Si intende la spedizione di merci caricate su di un veicolo per la sua portata o capienza (volume).

Art. 10 – Collettame

Si intende la spedizione di merci che non implichi la disponibilità del mezzo da parte del committente.

Art. 11 – Franco fabbrica o stabilimento o ciglio veicolo e franco partenza

Quando viene pattuito un trasporto "franco fabbrica o stabilimento" o "ciglio veicolo", la spesa del carico non grava sul trasportatore.

Quando il trasporto è pattuito "franco partenza" sono a carico del mittente tutte le spese occorrenti fino alla consegna dei documenti di spedizione al vettore, comprese quelle di carico.

Art. 12 – Franco destino

Sono comprese tutte le spese di trasporto fino alla località di destino, esclusa ogni altra prestazione (scarico), salvo il caso di collettame che viene consegnato al destinatario al piano terra.

Art. 13 – Franco domicilio

Nei trasporti interni, nel termine "franco domicilio", sono comprese le spese fino al carico delle merci sul mezzo di trasporto, il costo del trasporto e lo scarico nei locali di abitazione del destinatario.

Art. 14 – Franco sdoganato

Nel termine "franco sdoganato" sono comprese tutte le spese fino alla consegna delle merci nella stazione ferroviaria di arrivo o magazzino del vettore.

Art. 15 – Franco domicilio sdoganato

Nel termine "franco domicilio sdoganato" sono comprese tutte le spese fi-

no alla consegna delle merci nel domicilio del destinatario.

Art. 16 – Nolo di trasporto

Il nolo del trasporto è pattuito:

- a. a chilometro;
- b. a quintale;
- c. a quintale chilometro;
- d. a metro cubo chilometro (per merci alla rinfusa);
- e. a *forfait*.

Art. 17 – Spesa anticipata

Si intende qualsiasi spesa anticipata dallo spedizioniere o vettore per l'esecuzione del contratto di trasporto.

Art. 18 – Spedizione "groupage"

Si intende la spedizione organizzata da uno spedizioniere e diretta ad uno spedizioniere, comprendente merci varie, aventi più mittenti o destinatari.

Cap. 4. Usi nei trasporti aerei

Non è stata segnalata o rilevata l'esistenza di usi.

Cap. 5. Usi nella cinematografia

Non è stata segnalata o rilevata l'esistenza di usi.

Cap. 6. Locazione finanziaria mobiliare (*leasing*)

Art. 1 – Definizione

Per operazioni di locazione finanziaria mobiliare, che normalmente si stipulano per scrittura privata, si intendono le operazioni di locazione di beni mobili, anche iscritti in pubblici registri, acquistati o fatti costruire dalla società di locazione finanziaria (concedente), su scelta e indicazione dell'utilizzatore, che ne assume tutti i rischi, e con facoltà per quest'ultimo di divenire proprietario dei beni stessi, al termine del rapporto, dietro versamento di un prezzo prestabilito.

Art. 2 – Scelta del fornitore

L'utilizzatore sceglie il fornitore del bene e concorda preventivamente con lui il tipo del bene, le relative caratteristiche tecniche e di funzionamento, il prezzo, nonché i tempi e le modalità di consegna. L'utilizzatore assume tutti i rischi relativi al bene e alla scelta del fornitore compresi anche quelli inerenti l'inadempimento (totale o parziale) o il ritardo del fornitore nella consegna del bene, l'esistenza di vizi o difetti palesi o occulti.

Art. 3 – Ordinazione del bene

Il concedente ordina il bene al fornitore prescelto dall'utilizzatore, secondo le condizioni e modalità preventivamente approvate da quest'ultimo.

L'utilizzatore assume ogni rischio connesso con il bene, dal momento in cui il concedente ne diviene il proprietario.

Art. 4 – Consegna

La consegna del bene, effettuata direttamente dal fornitore all'utilizzatore, risulta da apposita attestazione sottoscritta, almeno dall'utilizzatore.

Art. 5 – Legittimazione attiva dell'utilizzatore

Il concedente, nell'ordinare il bene, pattuisce con il fornitore che le garanzie, che gli spettano quale acquirente del bene e anche in conseguenza della vendita, siano operanti anche a favore dell'utilizzatore che, pertanto, potrà farle valere direttamente contro il fornitore.

Art. 6 – Corrispettivo

L'utilizzatore versa al concedente il corrispettivo, a scadenze periodiche. Nel corso del rapporto il versamento del corrispettivo non può essere sospeso per nessun motivo, anche inerente contestazioni sul bene o il verificarsi di eventi concernenti lo stesso.

Art. 7 – Utilizzazione del bene

L'utilizzatore, per tutta la durata del contratto di locazione finanziaria:

- a. provvede a propria cura e spese alla manutenzione ordinaria e straordinaria del bene;
- b. assume tutti i rischi di deterioramento e/o danneggiamento e/o perdita totale o parziale del bene;
- c. è tenuto a far riconoscere e rispettare in ogni occasione e a proprie spese il diritto di proprietà del concedente sul bene;
- d. non può cedere in uso il bene o farne oggetto di atti di disposizione di qualsiasi specie, né può cedere il contratto di locazione finanziaria o i diritti anche parziali da esso derivanti;
- e. provvede a propria cura e spese a tutti gli adempimenti relativi al bene e al suo utilizzo;
- f. è tenuto a non modificare l'utilizzazione e l'ubicazione del bene salvo il consenso del concedente ;

L'utilizzatore deve apporre e mantenere sul bene, quando è possibile, una targa attestante che il bene è di proprietà del concedente e che è utilizzato in forza di un contratto di locazione finanziaria.

Art. 8 – Assicurazione

Per tutta la durata del contratto di locazione finanziaria il bene è assicurato, a spese dell'utilizzatore, contro i rischi di responsabilità civile e di perimento totale o parziale del bene, derivanti da qualsiasi evento assicurabile. Le relative polizze sono stipulate dal concedente o dall'utilizzatore; in tale ultimo caso contengono apposite clausole di vincolo in favore del concedente.

Art. 9 – Perdita parziale o totale del bene

In caso di perdita parziale o danneggiamento del bene, l'utilizzatore provvede a propria cura e spese alla sua rimessa in efficienza.

In caso di perdita parziale o danneggiamento del bene, l'utilizzatore indenizza il concedente, indipendentemente dalla copertura assicurativa.

In entrambi i casi sono di competenza dell'utilizzatore le somme che eventualmente verranno versate dalla compagnia assicuratrice o da terzi a titolo di risarcimento.

Art. 10 – Risoluzione del contratto per inadempimento dell'utilizzatore

Il mancato o ritardato adempimento, anche parziale, delle obbligazioni a carico dell'utilizzatore dà facoltà al concedente, nei casi specificamente previsti dal contratto, di invocare la risoluzione del contratto medesimo.

L'utilizzatore, in tal caso, restituisce, a propria cura e spese, il bene al concedente, cui, salvo la richiesta di eventuali danni, sono dovuti tutti i ratei di corrispettivi maturati e rimasti insoluti.

Art. 11 – Facoltà di scelta dell'utilizzatore al termine del rapporto

Alla scadenza del contratto, ove non ve ne sia convenuto il rinnovo, l'utilizzatore ha la facoltà di:

- a. acquisire il bene previo versamento del prezzo prestabilito;
- b. restituire il bene al concedente, con preavviso al medesimo.

Cap. 7. Scambio di manodopera tra piccoli imprenditori agricoli

Art. 1 – Definizione

È in uso lo scambio di manodopera tra i piccoli imprenditori agricoli, sia coltivatori diretti che imprenditori che svolgono l'attività agricola anche in via accessoria purché non occasionale e non finalizzata al mero autoconsumo.

Lo scambio si effettua in tutta la provincia, nell'attività agricola e in quelle ad essa connesse, personalmente tra gli stessi imprenditori anche a mezzo dei loro familiari o dipendenti.